

Adorno Antonio**Da:** Adorno OASI CANA [FamigliaVita] [associazione@oasicana.it]**Inviato:** venerdì 30 marzo 2007 9.48**A:** info@oasicana.it**Oggetto:** Eutanasia & «testamento», la Costituzione fa muro - Avvenire*Carissimo Associazione OASI CANA Onlus, ecco le notizie su Famiglia e Vita*

Oggi attorno alla famiglia e alla vita si svolge la lotta fondamentale della dignità dell'uomo (Giovanni P. II)

Eutanasia & «testamento», la Costituzione fa muroIntervista con Gianfranco Iadecona
di **Ilaria Nava** - da Avvenire del 22 febbraio 2007

Nel dibattito sul "fine vita" ognuno dice la sua, in base ad argomentazioni che sembrano contenere tutto e il suo contrario. Ma al di là di ciò che è auspicato o meno dagli attori della scena politica, quali sono i parametri oggi presenti nel nostro ordinamento?

Ne abbiamo parlato con Gianfranco Iadecola, uno dei massimi esperti nel settore della responsabilità medica, con alle spalle una lunga carriera come sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, docente di Medicina legale penalistica all'Università Cattolica di Roma: «C'è una cosa che sicuramente non si può dire – afferma –: che l'articolo 32 della Costituzione ("Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge", ndr) sia il manifesto degli aspiranti suicidi».

Professor Iadecola, ma allora come va interpretato l'articolo 32?

Non possiamo automaticamente leggerci una volontà abdicativa del Costituente rispetto alla permanenza del principio – già presente nel 1948 – dell'indisponibilità del bene-vita. È interessante notare che i precetti del Codice penale che puniscono l'omicidio del consenziente e l'istigazione al suicidio, risalenti al 1930, non hanno mai ricevuto modifiche o integrazioni con riferimento alle problematiche poste dall'esercizio della medicina. E questo neppure dopo l'entrata in vigore della Costituzione, per mano della stessa Corte costituzionale. L'articolo 32 va interpretato alla luce dei principi in base ai quali fu scritto: quando si pensava al rapporto medico-paziente non ci si riferiva a un rapporto conflittuale ma di alleanza terapeutica, in cui entrambi i soggetti perseguivano lo stesso obiettivo, ossia la cura del paziente stesso».

Ma oggi non è sempre così: a volte la valutazione del medico non coincide con quella del paziente...

«Il diritto al rifiuto delle terapie esiste nel nostro ordinamento, il problema è quali limiti e che contenuto ha. Quando si parla di "cure salvavita" questo diritto ha dei limiti perché si scontra con la tutela di un bene ritenuto indisponibile dalla Costituzione stessa e dall'intero ordinamento. Dire che una persona può rifiutare un trattamento sanitario non significa affermare che il medico è obbligato ad assecondare in tutto la sua volontà. A livello giuridico è molto importante mantenere questa distinzione».

Nella prassi questa distinzione che conseguenze ha?

«L'ordinamento conferisce al medico una posizione di garanzia nei confronti del paziente: ha un preciso obbligo giuridico di intervenire per salvargli la vita, perché, come detto, questo bene è considerato indisponibile. Di conseguenza non può essergli imposto un atteggiamento terapeutico che non condivide e che farebbe venire meno il suo obbligo. Il medico deve sempre mantenere questa posizione di garanzia, sebbene in alcuni casi sarà il paziente ad impedirgli di attuarla. Ad esempio, nella vicenda della paziente che accettò di morire pur di non vedersi amputare una gamba la morte non avvenne al cospetto del medico, dal momento che la signora decise di allontanarsi dall'ospedale spezzando così il rapporto instaurato con i sanitari. In quel caso il medico non venne meno al suo obbligo di garanzia».

Eppure si sente dire che nel nostro ordinamento ci sia il diritto assoluto di rifiutare qualsiasi tipo di terapia.

«Appunto, lo si dice. Ma quando si mette in pratica questo principio ci si accorge che sorgono delle contraddizioni. Se, come alcuni dicono, nel nostro ordinamento fosse ormai pacifico che l'articolo 32 va letto in chiave "volontaristica" mi chiedo come mai nel primo caso sottoposto al vaglio giurisdizionale – il caso Welby – non si sia giunti ad affermare la doverosità del distacco del respiratore. Al contrario, lo snodo fondamentale della decisione del giudice di Roma sul caso Welby è rappresentato dal rilievo della persistente e innegabile compresenza all'interno del nostro sistema giuridico, accanto alla regola dell'autonomia del paziente, del principio di indisponibilità del bene della vita: un limite insuperabile rispetto all'esercizio e all'attuazione di quella libertà».

Una vicenda simile, tuttavia, si sta ripresentando a Sassari con Giovanni Nuvoli.

«Mi risulta infatti che il pubblico ministero abbia riaffermato gli stessi principi. Anche i medici del reparto dove il paziente è ricoverato hanno detto di aver rifiutato la sua richiesta non certo per timore di incorrere in qualche

sanzione ma perché in base alla loro valutazione, compiuta in scienza e coscienza, non avrebbero potuto assecondare tale richiesta. In ogni caso, al di là delle convinzioni personali, mi chiedo quale giudice potrebbe mai prendersi l'enorme responsabilità di impartire un tale ordine».

Se ci fosse una legge, si dice...

«Le tragiche vicende storiche del secolo scorso ci dimostrano che con la legge si può fare tutto. Nel nostro caso, si tratterà di vedere se è compatibile con la Costituzione e con il resto dell'ordinamento, specificamente con i principi che segnano il valore indisponibile della vita umana e quelli che sanciscono l'autonomia professionale del medico nel rapporto di cura».

Cosa pensa dei progetti di legge sul testamento biologico?

«Mi stupisco del fatto che si stia lavorando a una legge che disciplina il consenso per il futuro quando stiamo ancora ragionando sulla rilevanza e la portata del consenso attuale, alla luce di quanto detto prima. In ogni caso, devo prendere atto che la maggior parte dei progetti attualmente in discussione si spingono ben oltre il rifiuto dell'accanimento terapeutico laddove rendono possibile il dissenso sui trattamenti salvavita. Rimettere le decisioni esclusivamente al paziente equivale a rendere la vita un bene disponibile. In questo modo l'ordinamento giuridico, spogliandosi del suo ruolo, rimette al soggetto la scelta dei beni da tutelare».

Associazione OASI CANA Onlus newsletter

designed by Antonio Adorno

<http://www.oasicana.it>

La presente e-mail fa parte del servizio di documentazione del Centro Studi sulla Famiglia "Sedes Sapientiae" dell'Associazione OASI CANA Onlus, (www.oasicana.it). Si tratta di studi, ricerche, segnalazioni, notizie relative alla Famiglia e alla Vita.

[Puoi trovare tutte quelle precedentemente inviate \[http://www.oasicana.it/elenca_files_2007/elencafilesnw.php\]\(http://www.oasicana.it/elenca_files_2007/elencafilesnw.php\)](http://www.oasicana.it/elenca_files_2007/elencafilesnw.php)

Se Ti sono di disturbo o non vuoi più riceverne puoi cancellarti automaticamente [cliccando qui](#)

Chi avesse ricevuto questa mail da altri e volesse iscriversi a questa lista basta che [clicchi qui](#).

sei iscritto con l'indirizzo info@oasicana.it

Per qualsiasi esigenza o per segnalarmi eventuali notizie o altro che ritieni sia utile far circolare fra di noi inviandomi una mail a info@oasicana.it. - Antonio Adorno

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le comuniciamo che i suoi dati personali sono trattati per le finalità connesse alle attività di comunicazione della Associazione OASI CANA Onlus. I trattamenti sono effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati. Il titolare dei trattamenti è l'Associazione OASI CANA Onlus, con sede in Palermo, Corso Calatafimi, 1057.

Il responsabile dei trattamenti è l'Ing. Antonio Adorno, domiciliato per la carica presso la suindicata sede.

In relazione ai trattamenti dei dati che la riguardano, lei potrà rivolgersi al suddetto responsabile per esercitare i suoi diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice. In qualunque momento lei lo desidera può richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dalla mailing list seguendo le istruzioni suindicate o inviando una e mail all'indirizzo info@oasicana.it.